



COMUNE DI

DERUTA

REGOLAMENTO COMUNALE PER LE SALE GIOCHI E GLI APPARECCHI DA GIOCO

(approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 27/05/2021)

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI	2
Art. 1 - Oggetto	2
Art. 2 – Definizioni	2
Art. 3 – Requisiti soggettivi e rappresentanza.....	3
Art. 4 – Locali per l'esercizio delle attività di gioco.....	4
Art. 5 – Procedure per l'esercizio delle attività di gioco	4
Art. 6 – Prescrizioni di esercizio.....	5
TITOLO II – RISPETTO DELLE DISTANZE MINIME.....	7
Art. 7 – Attività soggette al rispetto delle distanze minime	7
Art. 8 – Luoghi sensibili	7
Art. 9 – Distanze minime	8
Art. 10 – Attività ed eventi non soggetti a distanza minima	9
TITOLO III – DISPOSIZIONI FINALI.....	10
Art. 11 – Competenze del Sindaco	10
Art. 12 – Attività di competenza della Questura	10
Art. 13 – Attività di somministrazione di alimenti e bevande	11
Art. 14 – Sanzioni.....	11
Art. 15 – Norma transitoria	11



TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento, disciplina l'attività di gioco lecito in sale giochi o in altri esercizi e definisce in quali casi e con quali modalità deve essere rispettata la distanza minima da luoghi sensibili ad elevato rischio di ludopatia, ai sensi della l.r. 21 novembre 2014, n. 21 “Norme per la prevenzione, il contrasto e la riduzione del rischio della dipendenza da gioco d'azzardo patologico”.
2. Il presente regolamento si informa ai seguenti principi e criteri:
 - a) prevenzione del gioco problematico e patologico in tutte le sue forme con particolare riguardo alla tutela delle fasce di popolazione più deboli;
 - b) promozione del gioco responsabile;
 - c) salvaguardia del centro storico cittadino, tutela del contesto urbano e della sicurezza, della viabilità, dell'inquinamento acustico;
 - d) corretta applicazione delle disposizioni in tema di destinazione urbanistica ed edilizia dei locali e delle aree che ospitano le attività di gioco;
 - e) contemperamento delle esigenze di libera iniziativa economica e di tutela della salute e della quiete pubblica;
 - f) semplificazione procedimentale.
3. Le disposizioni del presente regolamento che dovessero eventualmente risultare in contrasto con norme nazionali o regionali successive alla sua approvazione sono disapplicate senza necessità di alcun atto comunale di recepimento o adeguamento.

Art. 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intendono per:
 - a) **TULPS**, il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. del 18 giugno 1931, n.773, e successive modifiche ed integrazioni;
 - b) **Regolamento TULPS**, il regolamento approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635 per l'esecuzione del TULPS;
 - c) **AAMS**, l'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato;
 - d) **Giocchi leciti**, quelli la cui installazione e offerta è consentita o non espressamente proibita dalla normativa vigente;
 - e) **Apparecchi per il gioco lecito con vincita in denaro**, gli apparecchi e congegni da intrattenimento e svago automatici, semiautomatici ed elettronici di cui all'articolo 110, comma 6, del TULPS;
 - f) **Sale giochi**, i locali autorizzati ai sensi dell'articolo 86 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773 allestiti specificamente per lo svolgimento del gioco lecito e dotati di apparecchi da divertimento ed intrattenimento automatici, semiautomatici, elettronici di cui



- all'articolo 110 T.U.L.P.S. e/o altri, nonché di eventuali apparecchi meccanici o elettromeccanici, quali biliardi, biliardini, flipper, mazzi di carte, giochi da tavolo qualora detengano o intendano installare apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 6, del T.U.L.P.S.
- g) **Sale dedicate**, esercizi dediti esclusivamente al gioco con presenza di soli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110 comma 6 lett. a) e b) del T.U.L.P.S.;
 - h) **Sale Bingo**, i locali di cui al decreto del Ministero delle Finanze 31 gennaio 2000, n. 29, autorizzate dalla Questura ai sensi dell'articolo 88 del T.U.L.P.S.;
 - i) **Agenzie di raccolta di scommesse**, le agenzie ippiche e sportive su incarico di concessionari di giochi, autorizzate dalla Questura ai sensi dell'articolo 88 del T.U.L.P.S.;
 - j) **Negozi di gioco**, i punti vendita, previsti dall'articolo 38 commi 2 e 4 del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla l. 4 agosto 2006, n. 248, e dall'articolo 1-bis del d.l. 25 settembre 2008, n. 149, convertito con modificazioni dalla l. 19 novembre 2008, n. 184 e modificato dall'articolo 2, commi 49 e 50 della l. 22 dicembre 2008, n. 203, aventi come attività principale o accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici;
 - k) **New slot**: cioè gli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110 comma 6 lett. a) del T.U.L.P.S. con vincita in denaro dotati di attestato di conformità alle disposizioni vigenti e obbligatoriamente collegati alla rete telematica di cui all'articolo 14-bis comma 4 del d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 640;
 - l) **Videolotteries (VLT)**: cioè gli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110 comma 6 lett. b) del T.U.L.P.S. con vincita in denaro che si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete telematica di cui all'articolo 14-bis comma 4 del d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 640;
 - m) **Ticket redemption**, gli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 7, lettera "c _bis" del TULPS, attivabili con moneta, con gettone ovvero con altri strumenti elettronici di pagamento e che possono distribuire tagliandi direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita;
 - n) **Nuova installazione**, l'entrata in esercizio ovvero il collegamento di nuovi apparecchi idonei per il gioco lecito alle reti telematiche dell'AAMS in data successiva a quella di entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 3 – Requisiti soggettivi e rappresentanza

1. Possono esercitare le attività di gioco lecito i soggetti:
 - a) in possesso dei requisiti soggettivi di cui agli articoli 11, 12 e 92 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza;
 - b) nei confronti dei quali non sussistono cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall'articolo 67 del d.lgs. 06/09/2011, n. 159 (Antimafia);



- Il titolare può condurre l'esercizio mediante rappresentante di gestione (artt. 8 e 93 T.U.L.P.S.) purché in possesso degli stessi requisiti soggettivi del titolare.

Art. 4 – Locali per l'esercizio delle attività di gioco

- Possono essere utilizzati per l'installazione di sale gioco, sale bingo, sale dedicate, agenzie di scommesse, locali che:
 - abbiano destinazione d'uso per attività commerciali;
 - risultino in possesso del requisito di sorvegliabilità di cui all'articolo 153 del Regolamento T.U.L.P.S., che ai sensi del presente regolamento, si assumono essere quelli prescritti per gli esercizi di somministrazione dal d.m. 17 dicembre 1992, n. 564;
 - non siano ubicati, ai fini di tutela della quiete pubblica, all'interno del centro storico di Deruta, come definito dallo strumento urbanistico;
 - dispongano di parcheggi in conformità agli standard previsti;
 - siano a norma in relazione alle disposizioni di sicurezza antincendio, igienico-sanitarie e di impatto acustico.
- Tutti i requisiti e le condizioni di cui al comma 1 debbono risultare già presenti al momento dell'istanza di autorizzazione o di inoltro della Segnalazione certificata di inizio attività o di comunicazione di cui all'articolo 5.
- L'installazione di giochi all'interno dei locali deve avvenire nel rispetto dei vigenti decreti ministeriali in materia di numerosità e modalità di collocazione dei giochi, con riferimento alla superficie utile del locale intesa come superficie accessibile dall'utenza con esclusione di magazzini, depositi, uffici, servizi, vani chiusi al pubblico.

Art. 5 – Procedure per l'esercizio delle attività di gioco

- Sono soggetti ad **autorizzazione** rilasciata dal **Comune** entro sessanta giorni dalla domanda, termine decorso il quale la stessa si intende accolta:
 - L'apertura di una sala giochi, il trasferimento di sede, l'ampliamento della superficie di una sala giochi;
 - l'aumento del numero degli apparecchi da gioco e la variazione della tipologia degli stessi in una sala giochi;
 - L'installazione e la gestione di apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110 comma 6 e 7 T.U.L.P.S. in esercizi che non sono già autorizzati ai sensi degli artt. 86 o 88 T.U.L.P.S.;
- Sono soggetti ad **autorizzazione** rilasciata dalla **Questura** ai sensi dell'articolo 88 del T.U.L.P.S.:
 - l'apertura, il trasferimento di sede o di titolarità e la modifica di Sale Bingo;



- b) l'apertura, il trasferimento di sede o di titolarità e la modifica di Sale dedicate;
 - c) l'apertura, il trasferimento di sede o di titolarità e la modifica di Agenzie di raccolta scommesse;
 - d) l'apertura, il trasferimento di sede o di titolarità e la modifica di Negozi di Gioco;
 - e) l'installazione, presso qualunque tipo di attività, di Videolotteries (VLT) di cui all'articolo 110 comma 6 lettera b) del T.U.L.P.S.;
 - f) Qualsiasi altra variazione o modifica concernente le attività di cui al presente comma.
3. Sono soggetti a **Segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.)** al **SUAPE del Comune**, ai sensi dell'articolo 19 della L. 241/1990:
- a) la diminuzione della superficie del locale e/o del numero degli apparecchi installati
 - b) le variazioni relative al rappresentante di gestione di sale giochi, apparecchi e congegni da gioco;
 - c) Lo svolgimento, presso sale giochi, di attività complementare di somministrazione di alimenti e bevande ai sensi dell'articolo 64 del d.lgs. 59/2010 e della l.287/91;
4. Sono soggetti a **comunicazione al SUAPE del Comune**:
- a) Il mutamento della gestione o della titolarità (subingresso) di sale giochi, apparecchi e congegni da gioco;
 - b) La cessazione dell'attività di sala giochi o di singoli giochi di cui all'articolo 110, comma 6, del T.U.L.P.S. La comunicazione è inviata al SUAPE entro trenta giorni;
 - c) La modifica del legale rappresentante, della ditta, della ragione o della sede sociale di società titolari di sale giochi, apparecchi e congegni da gioco. La comunicazione è inviata al SUAPE entro trenta giorni;
 - d) L'installazione e la variazione di apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110 comma 6 T.U.L.P.S. negli esercizi già autorizzati ai sensi degli artt. 86 commi 1 e 2 e 88 del T.U.L.P.S. La comunicazione è inoltrata al Comando di Polizia Municipale del Comune prima dell'installazione o della variazione.

Art. 6 – Prescrizioni di esercizio

1. L'esercizio dell'attività di gioco è soggetto alle vigenti disposizioni di legge nazionale in materia tra le quali, in particolare, l'obbligo di:
- a) esposizione nei locali autorizzati alla pratica del gioco, in luogo visibile, della **tabella dei giochi proibiti**, predisposta dalla Questura e vidimata dal Comune, e la tariffa di ciascun gioco.
 - b) previa apposizione su ciascun apparecchio da intrattenimento di cui all'articolo 110 commi 6 e 7 lett. a), c), c)bis e c)ter T.U.L.P.S., in modo visibile al pubblico, **dei nulla-osta di distribuzione e di messa in esercizio**. Tali apparecchi devono rispondere ai requisiti, alle prescrizioni ed ai limiti numerici



stabiliti dalla normativa di settore vigente.

- c) esposizione, all'ingresso delle sale giochi e degli esercizi dove sono installati apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110 comma 6 T.U.L.P.S. di un cartello che ne indichi il **divieto di utilizzo ai minori di 18 anni**; tale divieto deve essere chiaramente segnalato anche all'esterno di ciascun apparecchio o all'ingresso delle aree separate dove sono collocati tali apparecchi ed in cui è vietato l'ingresso e la permanenza dei minori;
- d) idonea **sorveglianza**, da parte del gestore di apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110 comma 6 T.U.L.P.S., che l'accesso non sia consentito a minori di anni 18, anche mediante richiesta di esibizione di un documento di riconoscimento valido.
- e) interdizione dell'ingresso nelle sale giochi e dell'utilizzo degli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110 comma 7 del T.U.L.P.S. ai **minori di anni 14** se non accompagnati dai genitori o da chi ne esercita le funzioni o ne fa le veci;
- f) posizionamento, negli esercizi già autorizzati ai sensi dell'articolo 86, commi 1 e 2, e articolo 88 T.U.L.P.S., dei videogiochi di cui all'articolo 110 comma 6 a vista ed in prossimità dell'eventuale banco di somministrazione con il **divieto** di creare, a mezzo di pannellature, **separazioni interne** che impediscano il controllo diretto da parte dell'esercente sugli utenti autorizzati all'utilizzo degli stessi.

2. Non è consentito installare apparecchi o congegni da gioco di cui all'articolo 110, comma 6 T.U.L.P.S.:

- a) all'interno dei luoghi sensibili di cui all'articolo 8 o in violazione delle distanze minime previste;
- b) presso feste popolari, sagre e simili;
- c) in aree esterne di qualsiasi tipo, pubbliche o private, di sale giochi, circoli privati o altri esercizi di qualunque tipologia

3. Nei locali dove sono installati apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro:

- a) è vietato utilizzare nell'insegna od in messaggi pubblicitari di qualsiasi tipo il termine "Casinò", in quanto riservato alle case da gioco autorizzate con legge dello Stato, né altri termini che richiamino il concetto di gioco d'azzardo.
- b) deve essere esposto all'ingresso ed all'interno materiale promozionale che incoraggi il gioco responsabile, secondo le indicazioni fornite dall'AAMS e dalle principali società concessionarie di giochi pubblici.

4. L'offerta complessiva del gioco tramite congegni da intrattenimento non può riguardare esclusivamente l'installazione di apparecchi di cui all'articolo 110 comma 6 del T.U.L.P.S. che, comunque, devono essere collocati in aree separate, specificamente dedicate.

5. Il numero complessivo dei giochi che possono essere istallati nei vari tipi di locale è stabilito dai decreti ministeriali in materia.



6. I titolari degli esercizi nei quali a qualsiasi titolo sono presenti giochi di cui all'articolo 110 del TULPS sono tenuti a fornire alla Polizia Locale ogni informazione richiesta in merito alla loro corretta installazione e detenzione;
7. Sono fatti salvi gli specifici obblighi previsti dalla legge regionale n. 21/2014 o dai provvedimenti regionali di essa attuativi.

TITOLO II – RISPETTO DELLE DISTANZE MINIME

Art. 7 – Attività soggette al rispetto delle distanze minime

1. Fermo restando il rispetto di quanto previsto negli articoli da 1 a 6, sono soggette anche all'obbligo di rispetto delle distanze minime dai luoghi sensibili indicati all'articolo 8 le seguenti strutture specializzate nell'offerta di gioco, come definite all'articolo 2:
 - a) Le sale giochi;
 - b) Le sale dedicate;
 - c) Le sale Bingo;
 - d) Le agenzie di raccolta di scommesse ippiche e sportive;
 - e) I negozi di gioco, se aventi la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici come attività principale;
 - f) I pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, gli altri pubblici esercizi previsti dal T.U.L.P.S., gli esercizi commerciali, le strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere, i circoli privati di cui al d.p.r. 4 aprile 2001 n. 235, ed ogni altra attività economica, anche se già in possesso di autorizzazione ad installare apparecchi da intrattenimento ai sensi degli artt. 86 o 88 del T.U.L.P.S., qualora all'interno dei locali o in aree aperte al pubblico siano presenti o si vogliano installare apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 6, del T.U.L.P.S.

Art. 8 – Luoghi sensibili

1. Ai fini del presente regolamento, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 6 della l.r. 21/2014, sono luoghi sensibili dai quali è fatto obbligo di rispetto delle distanze minime:
 - a) **Gli istituti scolastici di ogni ordine e grado:** strutture/edifici scolastici, escluse in ogni caso le strutture per la prima infanzia (asili nido) e le scuole dell'infanzia;
 - b) **I centri di aggregazione giovanile:** sedi operative di servizi gestiti da soggetti pubblici e/o privati, specializzati e strutturati per la fruizione da parte dei giovani, con lo scopo di prevenire il disagio e l'emarginazione e di favorire la socializzazione, anche mediante il sostegno di operatori specializzati, sedi



- scout e di volontariato giovanile **ed altre strutture frequentate principalmente da giovani**;
- c) **I centri sportivi:** sedi di associazioni sportive e relativi impianti, compresi i campi da bocce, escluse in ogni caso le piste ciclo-pedonali;
 - d) **I luoghi di culto:** chiese, moschee, sinagoghe, altri luoghi di culto di religioni non cristiane, conventi, oratori e sale parrocchiali;
 - e) **I centri socio-ricreativi:** locali ospitanti servizi che offrono attività organizzate aventi specifica finalità sociale, culturale e ricreativa;
 - f) **Le strutture residenziali o semi-residenziali operanti in ambito sanitario o socio-sanitario:** ospedali, cliniche, case di cura, centri di recupero, case di riposo per anziani, esclusi in ogni caso gli studi e ambulatori medici ed i laboratori di analisi;
 - g) **Le biblioteche comunali** o comunque aperte al pubblico;
 - h) **Le sedi di associazioni di volontariato sociale:** le sedi operative di associazioni quali Caritas, Croce Rossa Italiana, Protezione Civile, A.V.I.S.
 - i) **Le Agenzie di prestiti e di pegno;**
 - j) **Le attività di compro oro;**
 - k) **Gli Istituti di credito e gli Sportelli Bancomat e gli Sportelli automatici postali con possibilità di prelievo di denaro.**

Art. 9 – Distanze minime

1. Sono soggetti al rispetto della distanza minima di metri 500 dai luoghi sensibili indicati all'articolo 8:
 - a) l'apertura o il trasferimento di sede delle strutture con offerta di gioco di cui all'articolo 7;
 - b) la prima installazione dei giochi di cui all'articolo 110 comma 6 del T.U.L.P.S. o l'aumento del loro numero nelle strutture di cui all'articolo 7.
2. In caso di trasferimento di sede degli esercizi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera f), i giochi di cui all'articolo 110 comma 6 del TULPS, già regolarmente detenuti, possono essere mantenuti e giochi aggiuntivi posso essere installati solamente nel caso in cui siano rispettata la distanza minima di m 500.
3. In presenza di più luoghi sensibili le distanze minime di cui al presente articolo debbono essere rispettate da ciascuno di essi.
4. La distanza minima è calcolata secondo il percorso pedonale più breve tra l'accesso principale dell'esercizio indicato all'articolo 7 e l'accesso principale del luogo sensibile considerato, a prescindere dalla regolamentazione alla circolazione pedonale (attraversamenti, divieti e simili) disposta dal Codice della Strada.
5. L'accertamento della distanza è effettuato dalla Polizia Locale.



Art. 10 – Attività ed eventi non soggetti a distanza minima

1. L'obbligo di rispetto di distanza minima da luoghi sensibili non sussiste:
 - a) per le **attività esistenti** all'entrata in vigore del presente regolamento, anche in caso di subingresso, finché permangono nella medesima ubicazione e non venga aumentato il numero di giochi di cui all'articolo 110, comma 6, del T.U.L.P.S.:
 - b) in caso in cui la struttura che detiene giochi, di cui all'articolo 2, sia **preesistente** al luogo sensibile che sorge successivamente al di sotto di distanza minima. In tale evenienza, dal momento dell'apertura del nuovo luogo sensibile diviene operativo il divieto di aggiunta sotto distanza minima di nuovi giochi di cui all'articolo 110, comma 6, del T.U.L.P.S.;
 - c) nel caso di semplice **sostituzione** di apparecchi o congegni già regolarmente detenuti all'entrata in vigore del presente regolamento, mantenendone invariato il numero e tipologia;
 - d) ai **trasferimenti migliorativi di distanza**, intendendo per tali quelli effettuati verso ubicazioni poste ad una distanza da un uno o più luoghi sensibili che, pur risultando inferiore alla minima prevista, sia comunque maggiore rispetto a quella precedentemente esistente. Tali trasferimenti sono ammessi a condizione che la nuova ubicazione non risulti in violazione della distanza minima da luoghi sensibili nei confronti dei quali detta distanza era sussistente prima del trasferimento.
 - e) nei confronti di strutture **autorizzate a detenere giochi** di cui all'articolo 100, comma 6, del TULPS.
2. Non è richiesta distanza minima per l'inserimento o l'installazione di:
 - **Giochi leciti tradizionali** quali le carte, le bocce, i giochi da tavolo e simili;
 - Apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 7 del T.U.L.P.S., distinti in:
 - a. **Apparecchi elettromeccanici privi di monitor, di cui all'articolo 110 comma 7 lett. a)** del T.U.L.P.S., attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a un euro, che distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie. In tal caso il valore complessivo di ogni premio non è superiore a venti volte il costo della partita. Tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o, comunque, anche in parte, le sue regole fondamentali;
 - b. **Apparecchi e congegni di sola abilità**, di cui all'articolo 110 comma 7 lett. c) del T.U.L.P.S., basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica, che non distribuiscono premi, per i quali la durata della partita può variare in relazione all'abilità del giocatore e il costo della singola partita può essere superiore a 50 centesimi di euro. Tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o, comunque, anche in parte, le sue regole fondamentali;
 - c. **Apparecchi e congegni meccanici ed elettromeccanici, di cui all'articolo 110 comma 7 lett. c)bis** del T.U.L.P.S.: differenti dagli apparecchi di cui alle



- lettere a) e c), attivabili con moneta, con gettone ovvero con altri strumenti elettronici di pagamento e che possono distribuire tagliandi direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita. Tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o, comunque, anche in parte, le sue regole fondamentali;
- d. **Apparecchi e congegni senza introduzione di denaro**, di cui all'articolo 110 comma 7 lett. c) ter del T.U.L.P.S.: quelli, meccanici ed elettromeccanici, per i quali l'accesso al gioco è regolato senza introduzione di denaro ma con utilizzo a tempo o a scopo. Tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o, comunque, anche in parte, le sue regole fondamentali;
3. L'esonero dall'obbligo di rispetto delle distanze minime previsto per gli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 7 del T.U.L.P.S si applica anche alle sale giochi in cui sono presenti esclusivamente tali tipi di apparecchi e congegni.

TITOLO III – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 11 – Competenze del Sindaco

1. Ai fini della tutela della salute, della quiete pubblica, dell'incolumità delle persone, della igienicità dei locali nonché della circolazione stradale, il Sindaco può disciplinare gli orari di apertura delle sale da gioco e degli esercizi di gioco autorizzati ai sensi dell'articolo 88 TULPS e le fasce orarie di funzionamento degli apparecchi da gioco con vincita in denaro, mediante specifica ordinanza, ai sensi dell'art. 50, comma 7, del d.lgs. 267/2000.
2. Nell'esercizio della funzione indicata al comma 1 il Sindaco, tenuto conto di eventuali prescrizioni ed indicazioni contenute nelle tabelle dei giochi leciti redatta dal Questore, individua fasce orarie di interruzione del gioco o particolari prescrizioni nel pubblico interesse ai sensi dell'articolo 9 del TULPS.
3. Sono fatti salvi eventuali provvedimenti assunti dal Sindaco per emergenze di carattere sanitario.

Art. 12 – Attività di competenza della Questura

1. Le attività di cui all'articolo 5 comma 1, il cui titolo abilitativo è di competenza della Questura, sono parimenti tenute all'integrale rispetto del presente regolamento, pena l'irrogazione delle sanzioni ivi previste.
2. Nell'eventualità di apertura, trasferimento di sede di esercizi, attivazione di giochi di cui all'articolo 5 comma 1, in violazione delle disposizioni del presente



regolamento e, in particolare, del titolo II in tema di distanze minime, il responsabile del servizio dispone con ordinanza la cessazione dell'attività, informandone il Questore per la rimozione del titolo nelle forme da questo individuate.

Art. 13 – Attività di somministrazione di alimenti e bevande

1. Presso le sale giochi è consentita, previa SCIA da presentare al Comune ai sensi dell'art. 64, comma 7 del d.lgs. 59/2010, l'attività complementare di somministrazione di alimenti e bevande, per una superficie di somministrazione non superiore ad un quarto della superficie utile.
2. Nell'eventuale insegnna d'esercizio deve risultare chiaramente la destinazione principale all'attività di gioco e l'eventuale riferimento all'attività di somministrazione non deve risultare autonomo rispetto all'attività di gioco.
3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche in caso di inserimento dell'attività complementare di somministrazione alimenti e bevande all'interno delle attività di gioco autorizzate ai sensi dell'articolo 88 del TULPS.

Art. 14 – Sanzioni

1. L'esercizio di attività di gioco in violazione delle norme della legge regionale n. 21/2014 è sanzionato ai sensi dell'articolo 11 della medesima.
2. Le violazioni al presente Regolamento, non previste dal T.U.L.P.S. o da altre disposizioni normative specifiche, sono sanzionate con il pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00, ai sensi dell'articolo 7-bis del D.Lgs. 267/2000-TUEL.
3. La mancata comunicazione di cui all'articolo 5, comma 3, lettera d) o il rifiuto di fornire informazioni alla Polizia Locale è sanzionata con il pagamento di una somma da € 100,00 a € 500,00, ai sensi dell'articolo 7-bis del D.Lgs. 267/2000-TUEL.

Art. 15 – Norma transitoria

1. Eventuali procedimenti in corso all'entrata in vigore del presente regolamento e concernenti l'oggetto del medesimo sono conclusi nel rispetto di quanto da questo previsto.

